



SEDE AMMINISTRATIVA: VIA MAIELLA, 4 - 42100 REGGIO EMILIA
SEDE OPERATIVA: VIA GRAN BASSO D'ITALIA, 9 - 42100 REGGIO EMILIA
TELEFONO 0522 553074 - TELEFAX 0522 550424
e-mail: info@ortad.it - http: www.ortad.it

CODICE FISCALE REGISTRO IMPRESSE CCIAA N. 01446710350 - REA N. 186256
CAPITALE SOCIALE € 20.000 I.V. - CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01446710350

Reggio Emilia, 04 Agosto 2008

Alle Ditte in Indirizzo

CIRCOLARE N. 13/2008

PROROGA ALL'OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 Agosto 2008 è stata pubblicata la Legge n. 129 (conversione del Decreto Legge 97 del 2008) che contiene, tra l'altro, la proroga all'obbligo di adeguamento della valutazione dei rischi che il datore di lavoro deve elaborare ai sensi del D.Lgs. 81 del 2008. Il termine fissato inizialmente per il 29 Luglio 2008 slitta quindi al **1 Gennaio 2009**.

Si tratta di un periodo oggettivamente necessario per permettere ai datori di lavoro di intraprendere il processo di adeguamento della propria documentazione, che dovrà essere sottoposta a revisione tenendo conto, in particolare, dei nuovi elementi introdotti dal D.Lgs. 81/2008, ovvero:

- valutazione dei rischi connessi alle differenze di genere, età e provenienza da altri paesi;
- valutazione dei rischi connessi allo stress lavoro-correlato;
- individuazione delle misure attuate per il controllo del rischio;
- individuazione delle procedure e delle figure che il datore di lavoro intende mettere in campo per realizzare le misure di prevenzione e protezione;
- indicazione delle mansioni che espongono a rischi specifici che devono essere svolte da personale con esperienze e professionalità riconosciuta;
- modifiche apportate ai Titoli Specifici (chimico, movimentazione manuale dei carichi, vibrazioni, ecc.).

La proroga riguarda unicamente gli obblighi connessi alla valutazione dei rischi, mentre per gli altri adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 rimangono in vigore le tempistiche già definite.

La conversione in legge del decreto 97/2008 ha confermato lo slittamento al 1 Gennaio 2009 anche per i seguenti due adempimenti (proroghe già attive dal 3 Giugno 2008):

1. obbligo di comunicare all'Inail a fini statistici ed informativi i dati relativi agli infortuni anche solo di un giorno (art. 18, comma 1, lettera r);
2. divieto di effettuare visite preassuntive da parte del medico competente (art. 41, comma 3, lettera a).

La Legge 129 del 2008 è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 2 Agosto 2008).